



Decreto Dirigenziale n. 9 del 11/07/2011

A.G.C. 15 Lavori pubblici, opere pubbliche, attuazione, espropriazione

Settore 5 Settore provinciale del genio Civile - Ariano Irpino

Oggetto dell'Atto:

OPERE ESEGUITE IN VIOLAZIONE DELLA L. N. 64/74, DELLA L. N. 1086/71, DELLA L.R. N. 9/83 E SS.MM.II. E DEL D.P.R. N. 380/01 E SS.MM.II., NEL COMUNE DI GROTTAMINARDA (AV). ORDINE DI SOSPENSIONE.

IL DIRIGENTE

PREMESSO che:

- con nota n. 6604 del 10.06.2011, acquisita al protocollo di questo Settore al n. 466601 del 14/06/2011, il Comune di Grottaminarda ha trasmesso processo verbale di accertamento art. 5 e 6 L.R. N. 9/83 in data 24.05.2011 e correlata ordinanza del Settore III - Assetto ed Utilizzazione del Territorio prot. n. 6534 del 09.06.2011;
- dal processo verbale in data 24.05.2011 risulta quanto segue:

PREMESSO:...

b b.1 ...al sig. FINO Gennaro, ma nella sua qualità di amministratore unico della Fino s.r.l., veniva rilasciato il Permesso di Costruire nr. 5660/43/2004 del 25.11.2004 e, successivamente, in variante ad esso, il Permesso di Costruire nr. 5801/81/2005 del 19.07.2006, con allegati grafici e relazione tecnica sempre a firma del nominato ing. BARRASSO Rosario Antonio, relativo alla costruzione di un fabbricato costituito: a) da un piano terra adibito per mq 21,63 (misura lorda) ad attività artigianale e per la rimanente superficie (circa mq. 85) destinato a parcheggio coperto (senza tompagnature) e b) da un primo piano adibito per mq 21,63 (misura lorda) ad attività artigianale e per la rimanente parte (circa mq. 107) destinato a deposito coperto (senza tompagnature); pertanto per una volumetria computabile ai fini urbanistici, complessiva di entrambi i piani, pari a mc 147.08

b.2 detti lavori risultano diretti dall'ing. BARRASSO Rosario Antonio ed eseguiti dall'impresa Minichiello Giuseppe corrente in Grottaminarda (Av) alla via Bosco;

b.3 per le opere configurate come al punto b.1 questo Ufficio, acquisite le debite dichiarazioni di conformità, ha rilasciato l'Autorizzazione di Agibilità nr. 12536 del 12.09.2006; dati catastali p.lla 617 sub 1-2-3 fg.15

c c.1 il sig. FINO Gennaro con istanza in data 14.02.2011, acquisita al protocollo generale nr. 1698, ha richiesto, a norma dell'art. 6 comma 2 della L.R. nr. 19/2001, il rilascio di un Permesso di Costruire relativo alla costruzione di un fabbricato interrato a due livelli da destinare ad autorimessa, con relazione tecnica e grafici di progetto sempre a firma dell'ing. BARRASSO Rosario Antonio; dal progetto si evinceva che il costruendo fabbricato doveva essere realizzato in adiacenza al fronte posteriore dell'esistente fabbricato di cui al punto b, in adiacenza ad esso ed insistente sulle p.lla 399 del fg. 15;

..c.5 in data 19.05.2011, l'ing. BARRASSO Rosario Antonio, in qualità di tecnico progettista del fabbricato in questione, con nota acquisita al prot. nr. 5708, chiedeva:

- *la sospensione dell'iter procedurale relativo al perfezionamento dell'istruttoria della pratica e l'archiviazione della stessa;*
- *la restituzione degli elaborati progettuali a corredo della pratica edilizia di cui all'oggetto, in quanto gli stessi, alla luce della richiesta di integrazione fatta con nota prot. 0004790 del 23.04.2011, dovranno essere aggiornati ed allegati ad una richiesta di P. di C. che sarà formulata ex novo.*

TANTO PREMESSO

il sottoscritto geom. capo Raffaele Bruno, in servizio presso il Settore Assetto del Territorio di questo Comune, alle ore 10,15 del giorno 24.05.2011, si è portato sui luoghi indicati nell'esposto al fine di compiere le necessarie verifiche;

sui luoghi è presente il sig. FINO Gennaro, nato a Bonito (AV) 06.03.1944, residente a Grottaminarda in via Leonardo da Vinci, 20 (ex Rione Giardino), proprietario degli immobili

alla presenza del sig. FINO Gennaro, si è proceduto ad una ricognizione dello stato dei luoghi, e si è accertato che:

1 1.1 nell'ambito del cortile a servizio del fabbricato di cui al cassone catastale nr. 399 fg.15 (costituita da vari subalterni in ditta catastale Fino Gennaro ed altri) e retrostante il fabbricato di cui al cassone catastale nr. 617 fg.15 (catastalmente in ditta Fino s.r.l.), la struttura di cui alla istanza di Permesso di Costruire acquisita al prot. nr. 1698 del 14.02.2011 (vedi punto c della premessa), mai accolta, risulta già realizzata;

in altri termini lo stato dei luoghi non è quello rappresentato nel progetto allegato alla detta istanza del 14.02.2011 e nella successiva integrazione del 28.03.2011 essendosi l'attività costruttiva già svolta e pressoché completata;

- 1.2 in particolare si rileva che il piano più basso è stato eseguito anche nelle opere di finiture (impianti, intonaci, pavimentazioni e pitturazioni) e risulta posato alla stessa quota di pavimento del piano terra del fabbricato di cui alla particella catastale nr. 617 (oggetto del P.d.C. di cui al punto b della premessa), con cui è messo in diretta comunicazione e di cui costituisce ampliamento, e, attualmente, utilizzato totalmente per l'attività della ditta Fino srl;*
- 1.3 il secondo livello si presenta completato al rustico ed è posato alla stessa quota di pavimento del primo piano del fabbricato ubicato sulla particella nr. 617 (oggetto del P.d.C. di cui al punto b della premessa), con cui è messo in diretta comunicazione e di cui costituisce ampliamento; non risulta installato alcun impianto elevatore, ma si nota un vuoto nel solaio intermedio;*
- 1.4 in aggiunta a tali opere si riscontra la costruzione di una parete in blocchi di cemento, di spessore cm20, altezza da cm150 a cm340 e Lunghezza cm460, sormontato da un parapetto in profilati di acciaio di altezza cm90, posta a chiusura del lato parallelo alla proprietà Colatrella, distante ml. 6,75 dalla parete finestrata della detta proprietà (parete finestrata costituita dalla ringhiera in ferro posta a protezione dell'aggetto balcone);*
- 1.5 per le opere sopra descritte, come indicato nella premessa, ad oggi non risulta rilasciato alcun Permesso di Costruire, né risulta rilasciata (o richiesta) la necessaria autorizzazione sismica di competenza del Settore del Genio Civile di Ariano Irpino ai sensi della LR 9/83 e smi; il fabbricato realizzato senza titolo ha complessiva superficie lorda a ciascun piano pari a circa mq 78 e complessivo volume pari a circa mc 470 ;*
- 1.6 a richiesta, il sig. Fino Gennaro, dichiara di non essere in grado di precisare l'epoca di realizzazione delle opere, il direttore dei lavori e l'impresa esecutrice; si riserva di riferire, su detti punti, successivamente, dopo aver consultato i documenti che conserva;*
- 2 2.1 il fabbricato oggetto del Permesso di Costruire nr. 5660/43/2004 del 25.11.2004 e del Permesso di Costruire nr. 5801/81/2005 del 19.07.2006 risulta, sia al piano terra (per una superficie lora di mq 142.5 circa), sia al piano primo (per una superficie lorda di mq 163.6 circa), interamente tompagnato, laddove i P.d.C. autorizzavano una superficie "chiusa" di circa mq 43.26 complessivamente, ottenendo così un incremento di superficie lorda di circa mq 263 ed un incremento di volumetria di circa mc 893; sia al piano terra che al primo piano i locali sono stati messi in diretta comunicazione con i locali del fabbricato costruito senza alcun titolo abilitativo di cui al punto 1; sia al piano terra che al primo piano i locali vengono utilizzati come spazio espositivo della Fino srl;*
- 2.2. dagli atti di ufficio per le opere di cui al P.d.C. 5660/43/2004 del 25.11.2004 e al P.d.C. nr. 5801/81/2005 del 19.07.2006 risulta:
direttore dei lavori : ing. BARRASSO Rosario Antonio
impresa esecutrice: Minichiello Giuseppe da Grottaminarda (Av) via Bosco;*
- 2.3 a richiesta, il sig. Fino, dichiara di non essere in grado di precisare l'epoca di realizzazione delle opere; si riserva di riferire, sul punto, successivamente, dopo aver consultato i documenti che conserva.*

Il sig. FINO Gennaro dichiara, altresì, quanto segue: Sono stato costretto a dar corso ai lavori da voi accertati perché vi era stato un cedimento della struttura di contenimento della terra causato dalla presenza di una falda acquifera di consistente portata, che, anche allo stato attuale, può essere rilevata.

Le opere che ho realizzato sono assolutamente indispensabili per la prosecuzione dell'esercizio della mia azienda ed in mancanza di esse sarei stato costretto a sospendere le attività con gravi effetti sull'occupazione. Preciso che il trasferimento della azienda in altri locali non di mia proprietà avrebbe comportato oneri insostenibili.

- il Comune di Grottaminarda – Settore III - Assetto ed Utilizzazione del Territorio, con la citata ordinanza prot. n. 6534 del 09.06.2011, ha sospeso i lavori di cui agli illeciti in argomento, in capo al sig. FINO Gennaro, nato a Bonito (AV) il 06.03.1944 e residente in Grottaminarda (AV) in via*

Leonardo da Vinci, 20 (ex Rione Giardino), nella qualità di legale rappresentante della FINO srl, così descrivendo le opere:

- 1)lavori di costruzione di un corpo di fabbrica a due piani, di superficie lorda a ciascun piano pari a circa mq 78 e complessivo volume pari a circa mc 470, oggetto del richiesto Permesso di Costruire, cui era allegato progetto a firma dell'ing. BARRASSO Rosario Antonio, di cui alla domanda acquisita al prot. 1698 del 14.02.2011, non rilasciato, e, inoltre, ..lavori di costruzione una parete in blocchi di cemento, di spessore cm20, altezza da cm150 a cm340 e lunghezza cm460, sormontato da un parapetto in profilati di acciaio di altezza cm90....;
 - 2)opere in totale difformità da quelle previste dal Permesso di Costruire nr. 5660/43/2004 del 25.11.2004 e del successivo, in variante al primo, Permesso di Costruire nr. 5801/81/2005 del 19.07.2006, cui era allegato progetto dell'ing. BARRASSO Rosario Antonio, che risultano realizzate dall'impresa Minichiello Giuseppe corrente in Grottaminarda (Av) alla via Bosco sotto la direzione dello stesso ing. BARRASSO, consistendo tali rilevate difformità nella trasformazione in volume chiuso di spazi autorizzati come porticati, con conseguente cospicuo incremento di volumetria, rilevandosi, altresì, che il fabbricato, costituito da due piani, così trasformato è stato messo in diretta comunicazione con il corpo di fabbrica di cui al punto 1), il quale risulta, pertanto, un ulteriore ampliamento di esso;.....
- con nota n. 479228 del 17.06.2011 questo Settore ha richiesto ulteriori notizie al comune di Grottaminarda, e nel contempo ha formulato comunicazione di avvio del procedimento, ai sensi della L. 241/90 e smi, nei confronti del sig. Fino Gennaro, dell'Ing. Barrasso Rosario Antonio e del sig. Minichiello Giuseppe;
 - con nota prot. 7452 del 01.07.2011, acquisita al protocollo di questo Settore al n. 518442 del 01.07.2011, il Comune di Grottaminarda ha comunicato, tra l'altro, quanto segue:
 - a a.1 il fabbricato oggetto delle difformità rilevate al punto 2 del verbale di cui sopra (autorizzato con PdC nr. 5660/43/2004 del 25.11.2004 e PdC nr. 5801/81/2005 del 19.07.2006), risulta, dagli atti di questi uffici, assistito dal deposito ex LR9/83 n. 1874 del 15.03.2005 ed ex L.1086/71 n. 1176 del 15.03.2005, e dal certificato di collaudo depositato in data 01.03.2006;
 - a.2 non è stato possibile accertare se le difformità in parola (punto 2 del verbale di accertamento) siano state eseguite prima o dopo la ultimazione dei lavori e del collaudo o soltanto in fase successiva;
 - a.3 non disponendo degli atti tecnici depositati ai sensi della LR9/83 e L.1086/71, questo Ufficio non è in grado di valutare se sussistono difformità rispetto al progetto depositato e conseguente violazioni dei relativi provvedimenti legislativi; peraltro i progetti depositati, essendo stati, all'atto dell'accertamento, da tempo ultimati e collaudati i lavori, non erano conservati in cantiere;
 - a.4 per lo stesso motivo questo Ufficio non è in grado di valutare se, ove i lavori difformi ai PdC siano stati eseguiti dopo la collaudazione, necessitassero di nuovo deposito ai sensi della LR9/83 e della L.1086/71;
 - b b.1 il sig. FINO Gennaro, anche legale rappresentante della FINO srl, risulta nato a Bonito (Av) il 06.03.1944 e residente in Grottaminarda (Av) in via Leonardo da Vinci 20
 - b.2 l'ing. Barrasso Rosario Antonio, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della provincia di Avellino, risulta nato a Mirabella Eclano (Av) il 01.06.1955 e residente in via Condotta 91 di questo Comune, con studio al medesimo indirizzo
 - b.3 il sig. Minichiello Giuseppe, titolare della omonima impresa artigiana, risulta nato a Bonito (Av) il 26.10.1941 e residente in c.da Bosco 43 di questo Comune
- Si ritiene utile precisare che, in relazione all'accertamento della impresa esecutrice e del direttore dei lavori nonché dei tempi di esecuzione delle opere, non disponendo di altri strumenti di accertamento, il tecnico incaricato ha formulato specifica domanda al committente, il quale si è riservato di fornire risposta;*

PRESO ATTO che:

- risulta accertata dal Comune di Grottaminarda, con gli atti sopra riportati, la violazione degli artt. 2 e 4 della L.R. 9/83 e ss.mm.ii., nonché degli artt. 93 e 94 del D.P.R. 380/2001 e ss.mm.ii., per essere state avviate opere soggette alla vigente disciplina sismica prima della prescritta denuncia dei lavori

da parte del proprietario/committente ed in assenza della correlata successiva autorizzazione sismica di questo Settore;

- il T.U. D.P.R. 380/2001 e ss.mm.ii. e la L.R. 9/83 e ss.mm.ii. dispongono, per la fattispecie in esame, la sospensione dei lavori;

DATO ATTO altresì che:

- allo stato non risulta alcun riscontro dei soggetti nei confronti dei quali è stato formulato l'avvio del procedimento n. 479228 del 17.06.2011;
- allo stato non risultano accertati il Direttore dei Lavori ed il Costruttore delle opere abusivamente realizzate, di rilievo per la vigente disciplina sismica, come precisato dal Comune di Grottaminarda con la richiamata nota prot. n. 7452 del 01.07.2011;

VISTI:

- gli artt. 2, 4, 5, 6 della L.R. 9/83 e ss.mm.ii., nonché gli artt. 65, 69, 70, 96, 97 e 103 del D.P.R. 380/01 e ss.mm.ii.;

alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Responsabile del Procedimento ing. Nicola Dotolo e delle risultanze e degli atti richiamati nelle premesse, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità resa dal responsabile del procedimento medesimo e dal Dirigente del Servizio p.i. Sergio Albanese prot. n. 542076 del 11.07.2011;
per tutto quanto sopra esposto, che qui si intende integralmente richiamato,

ORDINA

al sig. FINO Gennaro, come sopra generalizzato, la sospensione dei lavori, pena le comminatorie di legge;

DISPONE

solo ed esclusivamente nel caso in cui l'opera in argomento sia in regola con le disposizioni della Parte I, Titolo I, Capo I del D.P.R. 380/2001 e ss.mm.ii. :

- che la Ditta Committente, sig. FINO Gennaro, come sopra generalizzato, effettui la denuncia di lavori in sanatoria ai fini dell'autorizzazione sismica, entro 45 giorni dalla data di notifica del presente atto, allegando la documentazione ed il progetto esecutivo dei lavori in argomento in conformità all'art. 2 della L.R. 9/83 e ss.mm.ii., evidenziando le opere già eseguite e quelle che eventualmente si rendessero necessarie per rendere le opere medesime rispondenti alle norme tecniche vigenti nelle zone sismiche. All'uopo si precisa che:
 - o se le opere strutturali descritte sub 1) nell'ordinanza comunale prot. n. 6534 del 09.06.2011 sono connesse e/o interferenti con quelle del fabbricato descritto sub 2), assistito dal deposito ex L.R. 9/83 n. 1874 del 15.03.2005, deve essere prodotta un'unica denuncia dei lavori, relativa ad entrambi i corpi di fabbrica (strutturalmente connessi e/o interferenti);
 - o se le opere strutturali descritte sub 1) nell'ordinanza comunale prot. n. 6534 del 09.06.2011 non sono strutturalmente connesse e/o interferenti con quelle del fabbricato descritto sub 2), assistito dal deposito ex L.R. 9/83 n. 1874 del 15.03.2005, devono essere prodotti:
 - a) per il fabbricato descritto sub 1) nella citata ordinanza comunale: denuncia dei lavori, completa anche di idonei elaborati grafici e di calcolo (ad es. di giunto tecnico eventualmente esistente), a dimostrazione della non connessione/interferenza strutturale;
 - b) per il fabbricato descritto sub 2) nella citata ordinanza comunale: denuncia dei lavori, laddove le opere edilizie eseguite, non dichiaratamente strutturali, comportino una variazione significativa dei carichi o della classe d'uso della costruzione esistente, e/o interagiscano con elementi aventi funzione strutturale e, in modo consistente, ne riducano la capacità o ne modifichino la rigidezza. In caso contrario, idonei elaborati grafici e di calcolo, redatti e sottoscritti secondo le forme e modalità della denuncia dei lavori, a dimostrazione dell'irrelevanza, sotto il profilo strutturale e secondo le norme tecniche vigenti all'attualità, degli interventi edilizi eseguiti in assenza di titolo abilitativo;

- che la ditta committente proceda alla nomina del Collaudatore (da scegliersi tra una terna indicata dall'Ordine Professionale se trattasi di opere di cui all'art. 67, comma 4, del D.P.R. 380/01 e ss.mm.ii.) avvertendo che, in caso di mancata nomina nei termini assegnati, a tanto vi provvederà la Regione a spese della Ditta Committente;
- che il collaudatore (tenuto ad esercitare la vigilanza in concomitanza al processo costruttivo delle opere denunciate, a norma dell'art. 5 della L.R. 9/83 e ss.mm.ii.) trasmetta a questo Settore la relazione, come disposto dall'art. 6 della L.R. 9/83 e s.m.i. , riferendo ordinatamente tra l'altro, per entrambi i fabbricati in argomento, secondo le possibili fattispecie sopra descritte:
 1. sull'esito del controllo dei calcoli statici e/o delle verifiche sismiche;
 2. sulla corrispondenza delle opere eseguite agli elaborati di progetto;
 3. sulla conformità delle opere eseguite e da eseguire alla normativa tecnica vigente nelle zone sismiche;
 4. sull'eventuale difformità (violazione) delle opere eseguite alla suddetta normativa tecnica;
 5. sulle proposte motivate per rendere tali opere conformi a detta normativa.

Avverso al presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale amministrativo al Tribunale Amministrativo Regionale competente, nel termine di 60 gg. dalla notifica o pubblicazione o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di 120 gg. dalla notifica o pubblicazione.

Il presente decreto viene inviato:

a) in forma cartacea, in copia conforme all'originale:

- all'Ufficio Messi del Comune di Grottaminarda (AV), per la notifica al sig. FINO Gennaro, nato a Bonito (AV) il 06/03/1944, e residente in Grottaminarda (AV) alla Via Leonardo da Vinci, 20 (ex Rione Giardino), nella qualità indicata;
- all'Ufficio Messi del Comune di Grottaminarda (AV), per la notifica all'ing. Barrasso Rosario Antonio, residente in via Condotto 91, per conoscenza, nella qualità indicata;
- all'Ufficio Messi del Comune di Grottaminarda (AV), per la notifica al sig. Minichiello Giuseppe, residente in c.da Bosco 43, per conoscenza, nella qualità indicata;
- al Sindaco del Comune di Grottaminarda (AV) per l'adozione dei provvedimenti di competenza e delle misure che si rendessero necessarie a tutela della pubblica e privata incolumità;
- al Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale del Comune di Grottaminarda (AV), ai fini dell'osservanza di quanto disposto e per l'adozione dei provvedimenti di competenza;
- alla Procura della Repubblica di Ariano Irpino (AV);

b) in via telematica:

- al Settore Stampa, Documentazione e BURC per la pubblicazione;
- all'A.G.C. Lavori Pubblici.

Il Dirigente del Settore
(ing. Celestino Rampino)